

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 45-2339

Autorizzazione a resistere nel giudizio, in via incidentale, avanti alla Corte Costituzionale, di cui all'ordinanza n. 23/2026 in materia di discriminazione nell'accesso all'alloggio pubblico. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Massimo Scisciot e Giulietta Magliona dell'Avvocatura regionale.



Seduta N° 147

Adunanza 09 MARZO 2026

Il giorno 09 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 12:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 45-2339/2026/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a resistere nel giudizio, in via incidentale, avanti alla Corte Costituzionale, di cui all'ordinanza n. 23/2026 in materia di discriminazione nell'accesso all'alloggio pubblico. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Massimo Scisciot e Giulietta Magliona dell'Avvocatura regionale.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

ai sensi dell'art. 56 comma 2 lettera e dello Statuto la Giunta delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

l'art. 17, 3° c., lett. k) L.R. 23/2008 e s.m.i. dispone l'attribuzione in capo ai dirigenti della proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive e del potere di conciliare e transigere;

l'art. 16, 2° c., lett. I) L.R. n. 23/2008 e s.m.i. attribuisce agli organi di direzione politico-amministrativa l'autorizzazione a stare in giudizio e il conferimento del mandato per il relativo patrocinio.

Preso atto del giudizio in via incidentale di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 23, pubblicata in G.U. il 25/02/2026, incardinatosi in forza dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, I sezione, 04/11/2025, con sospensione del relativo giudizio di discriminazione contro la Regione Piemonte, rubricato al numero di R.G. 1234/2025. In particolare il Tribunale di Torino ha ritenuto la "rilevanza" e la "non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale" dell'art. 40 co. 6 D.Lgs 286/98 e dell'art. 3 c. 1 lett. a) L. Reg. Piemonte 3/2010, nella parte in cui

limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extra UE che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., nonché per l'accertamento dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8 c. 1 lett. t bis) L. Reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.

Dato atto:

della richiesta di parere sull'opportunità della costituzione nel suddetto giudizio da parte dell'Avvocatura regionale trasmessa con nota del 26/02/2026, come da documentazione agli atti, al Settore regionale "Politiche di welfare abitativo";

del parere favorevole alla costituzione in giudizio espresso con nota del 03/03/2026, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. k) L.R. 23/2008, del Settore regionale "Politiche di welfare abitativo", come da documentazione agli atti.

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio, avvalendosi nel suddetto giudizio e nella eventuale esecuzione del patrocinio, congiunto e disgiunto, degli avv.ti Massimo Scisciot e Giulietta Magliona, professionisti legali addetto all'Avvocatura regionale.

Vista la D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto il patrocinio della presente causa è affidato a legali interni all'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare la costituzione della Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, nel giudizio innanzi la Corte Costituzionale in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa, congiunta e disgiunta, degli avv.ti Massimo Scisciot e Giulietta Magliona dell'Avvocatura regionale, con elezione di domicilio fisico presso i medesimi in Torino, Piazza Piemonte n. 1 e domicilio digitale alle seguenti pec: massimo.scisciot@cert.regione.piemonte.it e giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

